



Tribunale di Lecco - Sezione I civile -

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Ersilio Secchi

Presidente

Dott. Mirco Lombardi

Giudice

Dott. Edmondo Tota

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 44 CCII

VISTO il ricorso rubricato al n. 25/2023 R.G. P.U. con cui la **IMATEX S.R.L.** (cod. fisc. 00202080131), con sede in Nibionno (LC), via Volta, 1/bis, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora Maria Giulia Fumagalli, assistita dagli Avv.ti Francesco Tagliabue e Giuseppe Del Campo, ha proposto ai sensi dell'art. 44 CCII domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, depositando la documentazione prevista dall'art. 39, comma 3, CCII con riserva di presentare, entro un assegnando termine, una proposta di concordato preventivo oppure domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39;

RITENUTO

- che dalla documentazione depositata emerge la sussistenza del presupposto soggettivo (qualità di imprenditore) e di quello oggettivo (stato di crisi o d'insolvenza) necessari per l'accesso ai suddetti strumenti di regolazione della crisi contemplati dal Titolo IV del CCII, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Lecco;

CONSIDERATO

- che è stata altresì depositata la deliberazione del consiglio di amministrazione della Società ricorrente in data 27 aprile 2023 risultante da verbale redatto da notaio con cui è stato deciso ai sensi dell'art. 120-bis CCII l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emerge dalla documentazione allegata, nel termine di sessanta giorni, prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni su istanza del debitore per giustificati motivi e in assenza di domande per la liquidazione giudiziale;

- che ai sensi dell'art. 44 CCII occorre nominare il commissario giudiziale, ordinare il versamento di una somma per le spese di procedura e disporre gli obblighi informativi periodici sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della domanda definitiva;

RITENUTA

- l'opportunità di nominare una coppia di commissari giudiziali in considerazione delle dimensioni dell'impresa, del numero di lavoratori occupati e di creditori coinvolti e tenuto conto che in base alla disposizione dell'art. 92, comma 3, CCII nel concordato in continuità aziendale (e in base all'art. 64-bis, ultimo comma, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) “nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale,





se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione”;

CONSIDERATO

- che la ricorrente ha chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo;

P.Q.M.

Visto l'art. 44 CCII;

1. **CONCEDE** alla ricorrente **termine fino al 21 luglio 2023** per la presentazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;

2. **NOMINA** Commissari giudiziali il **Dott. Massimo Balconi** e la **Dott.ssa Sonia Mora** i quali produrranno, entro sette giorni dal deposito della domanda definitiva, il proprio parere sulla proposta e sul piano del debitore, segnalando gli eventuali profili che rendono il piano manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali (ex art. 47, comma 1, lett. b, CCII); allo stesso modo i Commissari giudiziali forniranno il loro parere nel caso siano richieste le autorizzazioni di cui agli artt. 46, 97, 99 e 100 CCII;

3. **DISPONE** che la Società ricorrente:

3.1. entro **tre giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto prenda contatto con i Commissari giudiziali fornendo loro ogni informazione utile;

3.2. entro il termine di **dieci giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi** su un conto corrente indicato dai Commissari giudiziali **la somma di 10.000 euro** presumibilmente necessaria per le spese di fase, con l'avviso che il mancato versamento della somma indicata comporta le conseguenze previste dal comma 2 dell'art. 44 CCII;

3.3. allo scadere del **30 giugno 2023** nonché, nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa e poi con cadenza mensile depositi **i) un rendiconto dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, ii) l'elenco delle operazioni più rilevanti di carattere negoziale, industriale, finanziario e i pagamenti di importo superiore a Euro 10.000** compiuti nel periodo; **iii) un prospetto delle disponibilità liquide** all'inizio e alla fine del periodo; **iv) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo); v) una relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta e del piano.** I documenti indicati dovranno essere trasmessi in copia anche ai Commissari giudiziali i quali riferiranno al Tribunale ogni condotta del debitore tale da pregiudicare una soluzione efficace della crisi anche avvalendosi dell'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 49, comma 3, lett. f), CCII.

A tal riguardo deve rammentarsi:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità ai sensi dell'art. 46 CCII;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori alla domanda di cui all'art. 44 CCII se non previa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 100 CCII;
- c) che occorre l'autorizzazione del Tribunale per sospendere i contratti pendenti ex art. 97 CCII e per contrarre eventuali finanziamenti ai sensi dell'art. 99 CCII;
- d) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- e) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;





4. DISPONE che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

6. **MANDA** alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di cui agli artt. 40, comma 3, e 45 CCII.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 30 maggio 2023.

Il Giudice estensore

Dott. Edmondo Tota

Il Presidente

Dott. Ersilio Secchi

